

CXLVII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 29 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge per l'insequestrabilità di stipendi* — Discorrono il deputato Della Rocca, il relatore deputato Pasquali, il presidente del Consiglio, i deputati Baccarini, Garavetti, Cuccia, Fili-Astolfone, Balenzano, Buttini, Cucchi Luigi, Torraca, Simeoni, Morelli, Panizza, Galli Roberto, Mariotti Ruggero e Demaria — Approvansi gli articoli del disegno di legge.

La seduta comincia alle 10.5 antimeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta antimeridiana, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per insequestrabilità di stipendi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per estensione della insequestrabilità dello stipendio a favore degli impiegati dei comuni, delle provincie e delle Opere pie.

Proseguendo nella discussione spetta di parlare all'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Onorevoli colleghi, era mio intendimento di confutare partitamente le fallaci ed insussistenti obiezioni mosse a questo disegno di legge; ma in omaggio alle condizioni dei lavori parlamentari, ed avendo vivo desiderio che questo schema di legge sia finalmente approvato, io mi limiterò a far poche osservazioni.

Errano coloro i quali di questo schema di legge intendono fare una questione di tornaconto

o degl'impiegati, o dei creditori o di altri aventi interesse.

Questo schema di legge non deve essere rimpicciolito in questi termini, imperocchè esso non dovrà servire nè di arma ai debitori per non pagare i loro debiti, nè di arma ai creditori per far valere i loro crediti più o meno sostenibili e morali. Questo schema di legge s'ispira ad alte considerazioni di pubblico interesse, di pubblica utilità. E gli oppositori di esso hanno voluto, con molta arte, dissimulare queste considerazioni di pubblico interesse, e portare la questione sul terreno delle personali e private relazioni.

Signori, tutti noi sappiamo come sia non solo un diritto, ma un dovere delle pubbliche amministrazioni di far sì che i loro impiegati attendano all'ufficio onestamente, coscienziosamente e serenamente, senza essere turbati ed oppressi dalla fame che è una cattiva consigliera, *male suada fames*, nè dal creditore, il quale picchia alla porta per prendersi alla fine del mese quel magro stipendio che serve all'esistenza dell'impiegato e della sua famiglia, condannandoli al supplizio di Tantalo.

Lo stipendio che vien corrisposto, ben fu detto, è qualche cosa d'inseparabile dall'ufficio cui è annesso.

Il pubblico erario e l'erario delle pubbliche amministrazioni paga i servitori della cosa pubblica, non solo perchè siano fedeli e zelanti, ma eziandio perchè non abbiano, nè del bisogno, nè del sospetto, neanche la parvenza.

Quindi, o signori, queste riflessioni, che si attendono al buon andamento dei pubblici servizi ispirano questo schema di legge, che è stato combattuto, in nome di tanti interessi minuti e particolari, della cui entità e moralità non discuto.

Oltre a ciò, o signori, niuno può disconoscere che le pubbliche amministrazioni non debbano essere distolte dalle loro incombenze, per atti continui ed incessanti di delegazioni, di cessioni o convalidazioni di sequestri dei terzi e via discorrendo; non è opportuno nè consono alla regolarità de' servigi di Stato che le amministrazioni sieno trascinate quotidianamente dinanzi alle preture, dinanzi ai tribunali per giudizi di convalidazioni più o meno sostenibili, di sequestri imposti o di cessioni intimate.

Le pubbliche amministrazioni non possono, nè debbono, tenere una contabilità speciale e complicata, per la quale sono distolte dalle loro cure per obbedire agli interessi particolari dei vari creditori del tale o tale altro impiegato.

Anche questa considerazione influì nella determinazione della proposta che discutiamo; ed è questa medesima considerazione che motivava altri analoghi dettami della nostra legislazione. Imperocchè, o signori, bene a proposito la onorevole Commissione, nell'elaborato e splendido rapporto, che ci ha presentato per questo disegno di legge, ha invocato l'articolo 351 della legge sui lavori pubblici, che è concepito in questi termini:

“ Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. ”

Per questo articolo non è permesso neanche il sequestro sopra ciò che è dovuto agli appaltatori delle opere pubbliche. E questa disposizione è giustificata precisamente dalle osservazioni che io faceva testè. Nè contro questa disposizione vi fu mai lamento o querimonia di creditori quali siansi.

Dunque, o signori, riunendo e riannodando queste diverse idee, chi abbia animo spassionato dovrà convenire della, non dico utilità, ma necessità dell'approvazione di questo disegno di legge. E la Camera, o signori, già manifestò, con piena convinzione, e largamente, il suo divisamento in proposito, in occasione di una proposta identica a questa in discussione, che fu fatta, quando si discuteva il disegno di legge pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari. La Commissione d'allora, il relatore di quel disegno di legge, Coppino, ed il ministro d'allora, Baccelli, concordemente reputarono indispensabile l'insequestrabilità degli stipendi dei maestri comunali, in nome del pubblico insegnamento. Tutti riconobbero la giustizia di siffatto provvedimento, in rapporto ai maestri elementari, e la proposta fu approvata senza distinzione e senza limitazione. Anzi, fu approvata in termini più larghi di quelli contenuti nella legge che ora vige per gli impiegati dello Stato, come ognuno può vedere, confrontando il testo delle due leggi. Allora la disposizione di cui trattasi fu considerata provvida, giusta, necessaria per le molte migliaia di insegnanti elementari. L'onorevole Zucconi pronunziò il suo secondo o terzo discorso contro questo concetto legislativo; ma le sue opposizioni furono vinte da una notevolissima maggioranza della Camera; e quella proposta pei maestri elementari ora è legge, è in esecuzione, ha giovato a migliaia e migliaia di insegnanti, di apostoli del pubblico insegnamento, senza che fossero stati segnalati inconvenienti di qualsiasi genere.

Dopo tutto questo, io non so con quanto fondamento, con quanta giustizia si vorrebbe respingere la stessa proposta per gli impiegati di altre pubbliche amministrazioni. Il Parlamento non darebbe prova di molta coerenza, se, dopo avere approvata la proposta pei maestri elementari, nel 1885, negasse di accettare la stessa proposta per gli altri impiegati delle pubbliche amministrazioni. Gli oppositori...

Cavalletto. Siamo tutti d'accordo!...

Della Rocca. Tutti d'accordo? È bene ch'io lo sappia, che farei a meno di aggiungere parecchie altre non spregevoli argomentazioni.

Presidente. Continui, continui, onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Accogliendo l'affermazione dell'onorevole Cavalletto (il quale certamente ha avuto ragione di farla) e affidandomi alla sua serietà, tralascio parecchie altre ragioni che avevo in animo di sottoporre alle considerazioni della

Camera, e dico in sunto e sommariamente: che la inalienabilità degli assegni e retribuzioni di pubblici ufficiali, è una speciale applicazione ed estensione dei principii del Codice civile e della procedura civile intorno agli alimenti, agli assegni, ed alle cose inalienabili ed inalienabili, principii conformi alla ragione naturale; che tutti gl'impiegati contemplati nello schema in esame appartengono ad uffici che sono una ramificazione dei servizi di Stato. Che il porre in campo, in contrario, la pretesa libertà degl'impiegati, la pretesa loro interdizione e degradazione, e la pretesa offesa del pubblico credito valga lo stesso che travisare e manomettere la portata e la sostanza della proposta.

Il credito personale ed anche reale dell'impiegato non viene vulnerato con questa proposta, come non lo fu con quella identica concernente gl'impiegati dello Stato, il ceto de' creditori, de' capitalisti, ed anche degli strozzini, non può lamentarsene, perchè ciascuno sa, anzi *deve* sapere la sorte di colui col quale contratta!

Le Banche cooperative, le Casse di previdenza, gli anticipi degli assegni, ne' casi gravi ed urgenti, qualche sussidio in circostanze imponenti, provvederanno ad alcuni bisogni straordinari, senza l'usura di taluni capitalisti!

Noi abbiamo dinanzi due sistemi; il sistema della sequestrabilità e quello dell'insequestrabilità, due sistemi di cui abbiamo fatto l'esperienza; e l'esperienza è maestra della vita, è luce di verità.

Presidente. C'è un terzo sistema, onorevole Della Rocca, quello della sequestrabilità parziale.

Della Rocca. Grazie, signor presidente. Ma io dico che abbiamo avuto l'esperienza di due sistemi. Il terzo cui Ella allude è venuto in luce adesso; sarebbe una novità del giorno; ma i sistemi provati sono due; quello della sequestrabilità, e l'altro dell'insequestrabilità.

Questo dell'insequestrabilità è stato applicato agli impiegati dello Stato, ed ora si vorrebbe estenderlo agli impiegati delle altre pubbliche amministrazioni.

Esso ha fatto una buonissima prova; nessuno se n'è lamentato, nessuno ha fatto petizioni contro di esso, nessuna amministrazione, nessun Istituto di credito ha reclamato presso il Governo, nessuno nella pubblica opinione ha detto che ciò fosse contrario alla giustizia, contrario ai veri interessi degli impiegati, e via discorrendo.

Invece contro il sistema della sequestrabilità, ci sono stati innumerevoli reclami; e petizioni coperte di migliaia e migliaia di firme, indirizzi

ed istanze di amministratori della pubblica cosa, senza distinzione di contrade, di provincie e di città, perchè soltanto un cattivo vezzo poteva tirare in campo piuttosto l'una che l'altra città.

Io dico adunque che se abbiamo un sistema sperimentato buono, già provato, è meglio seguir quello. Ciò mi pare evidente.

In quanto alla retroattività, io non interloquisco, imperocchè non sembra che si possa dire retroattiva la proposta che fa la Commissione.

Io avrei preferito che non si fosse prestabilito in qual modo la legge in esame debba essere applicata; di questo sarebbe stato bene non parlarne affatto ora, poichè l'applicazione della legge è devoluta ai magistrati. Il potere legislativo può intervenire qualche volta per chiarire, per interpretare autenticamente la legge, ma di questa facoltà si deve valere molto raramente *eius est interpretare, cuius est condere*.

Di questa potestà rare volte deve avvalersi il legislatore, perchè potrebbe produrre la confusione del potere legislativo con il giudiziario.

Avrei dunque preferito che non se ne parlasse, come non se ne fece menzione pei maestri elementari; ma la Commissione nella sua alta saviezza ha creduto che si dovesse parlarne, ed ha indicato precedenti legislativi che non possono essere disconosciuti da nessuno. Quei precedenti legislativi sono stati tacciati d'ingiustizia, ma certamente nè il compianto statista Sella, nè quel dotto magistrato che fu il Matteo Pescatore, nè il compianto giureconsulto Pisanelli, nè gli altri che li proposero, nè le Commissioni che li approvarono possono essere redarguiti d'ingiustizia avvegnachè si attennero ai precetti del giure.

Niuno ignora che ogni legge deve applicarsi ai fatti presenti nello stato in cui sono, che: *jus publicum privatorum pactis privari non potest*, che lo stipendio si matura giorno per giorno. D'altronde rare sono quelle leggi che non spostano alcun interesse; ed il privato vantaggio deve soggiacere alla pubblica necessità. Ciò dico in omaggio al vero, benchè niuno più di me sia tenero del diritto individuale in confronto dell'interesse collettivo. Ma poi oggidì, signori, (parliamoci chiaro) tutti questi interessi sono stati calcolati e compensati. Si è parlato dell'interesse del farmacista, del sarto, di colui che ha somministrato i commestibili; ma queste sono particolarità che non possono considerarsi, nè regolarsi con i provvedimenti legislativi: "*quod semel aut raro accidit praetereunt legum latores*." Il legislatore deve contemplare: "*quod plerumque evenit*," quel che avviene il più delle volte. Io vera

mente non mi stillo il cervello per la custodia di siffatti interessi, perchè ho sentito susurrare, che sono rappresentati in gran parte da strozzini che pur troppo si arricchirono sulle spalle delle masse, dei così detti *travetti!*

Eppoi quanto a questi interessi, o signori, io credo che già sono stati liquidati e scontati. Imperocchè di questa legge si parla da parecchi anni; vi furono varie proposte d'iniziativa parlamentare e del Governo; l'anno scorso fu presentato il disegno di legge dall'onorevole ministro dell'interno, che è stato ripresentato quest'anno. Tutti coloro che hanno dato danari o generi hanno naturalmente scontato questa eventualità della legge di iniquestrabilità; nello stesso modo che hanno scontato tutte le altre varie eventualità: quelle della morte dell'impiegato, della possibile rimozione dall'ufficio, e via discorrendo. È chiaro che hanno scontato anche quest'altra alea della legge sulla iniquestrabilità.

Adunque codesti privati interessi, che, per altro, non possono influire nelle determinazioni del legislatore, non sono gravemente vulnerati. La legge si applica ai fatti che avvengono dopo la sua promulgazione; e non si applica agli arretrati ed alle rate in corso di maturazione.

Per fermo, egli è evidente che gli stipendi, gli assegni, le corresponsioni maturano giorno per giorno, mese per mese; non già in precedenza, per annate o per quinquenni. Volta per volta che l'impiegato presta il suo servizio ha diritto di riscuotere la sua retribuzione.

Tutto questo ho voluto dire perchè la Camera vegga agevolmente come la Commissione non abbia punto manomessa la giustizia, ed invece assorse a quei superiori concetti, ai quali s'ispirarono i valentuomini che proposero la invocata legge del 1866.

In ogni modo, o signori, noi abbiamo dinanzi una proposta del ministro, che è preceduta da una relazione nitida e stringente, che non ha potuto essere menomamente scossa nè attenuata dalle sottili e speciose argomentazioni che furono svolte in contrario; abbiamo un rapporto della Commissione che lascia nulla a desiderare; gli Uffici della Camera si pronunziarono quasi all'unanimità in favore di questo disegno di legge; dunque non portiamo altre remore ed altre difficoltà; liberiamo i pubblici ufficiali dalle spire in cui si avvolgono, affermiamo un elevato principio di moralità col debellare l'usura, mentre la Germania intitolò "provvedimenti contro l'usura", una legge simile; compiamo un atto che sarà provvido, che sarà giusto, che affrancherà le am-

ministrazioni pubbliche da certi interessi di terzo e quart'ordine non sempre qualificabili, da talune ingerenze di cattivo genere le quali perturbano per il passato e perturberebbero anche per l'avvenire il retto funzionamento delle amministrazioni medesime. (*Bravo! Bene! — Approvazioni*).

Pasquali, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pasquali, relatore. La Commissione volle tener conto di tutte le osservazioni che vennero fatte nella passata seduta, dei sentimenti che la Camera ebbe a manifestare e delle singole proposte ed emendamenti che vennero presentati dai diversi colleghi.

Fin dal primo momento in cui imprese a studiare questo disegno di legge, essa fu animata dal pensiero di propugnare una norma utile alla pubblica amministrazione; ma nello stesso tempo desiderava, per la natura controversa del tema, di porsi in condizione di raccogliere, intorno alla risoluzione del problema, la maggior quantità di adesioni che fosse possibile, affine di dissipare ogni discrepanza ed ogni dissidio.

Consequente a sè stessa la Commissione esaminò passionatamente ogni proposta che venne presentata sotto forma di emendamento, per vedere se era possibile accoglierle giacchè per essa il perno della questione era questo: se il principio della legge è buono ed è giusto, se esso non costituisce la violazione di alcun diritto, se è vero soprattutto che questa legge non sanziona un principio immorale, interessa sommamente fare in modo che essa abbia un'applicazione sincera e tranquilla, e che vengano eliminate tutte le palesi opposizioni.

L'oppositore primo che sorse nella passata seduta fu l'onorevole Zucconi il quale attaccò il principio informativo della legge e lo attaccò con parole abbastanza vivaci.

Ma scese ben presto a concessioni intorno al modo di applicare quel principio che dapprincipio sembrava non volesse ammettere e questa era già o una concessione a favore della legge od un riconoscimento implicito che gli attacchi suoi erano piuttosto diretti a conseguire una modificazione della legge stessa anzichè ad ottenere che la legge fosse respinta. E di questo volentieri la Commissione prese atto.

L'onorevole Fani poi, con accalorato discorso, accolto meritamente dalle approvazioni della Camera, disse cose le quali hanno potuto toccare il sentimento generale; senza che per altro, secondo me, abbia svolto un nuovo concetto

razionale cui informar la legge o vittoriosi argomenti per respingerla.

Applaudo al discorso di lui, ma non partecipo alle idee che dall'onorevole Fani vennero espresse.

Esse hanno potuto scuotere parecchi che lo ascoltarono e di conseguenza dovettero portare la Commissione ad una speciale disamina dell'opportunità di introdurre alcune modificazioni che temperassero nei casi presenti in qualche guisa l'estensione del principio informativo della legge del 1864.

Tutto questo era necessario accennare per dirvi, o signori, come ora io non intenda fare un discorso di risposta agli oratori avversari, ma limitarmi ad un rapporto sugli ulteriori studi della Commissione. Essa si raccolse, studiò le proposte e la situazione e nella sua maggioranza deliberò una nuova formula di disegno di legge, con la quale sembra ad essa di provvedere al desiderato accordo senza immutar nulla dei principii ed anzi sembrare di venire con essa riaffermando tuttociò che nella relazione fu detto e soprattutto proclamare che con questa legge non si vogliono creare privilegi ad alcuno, nè bandire norme che possano condurre a conseguenze meno morali o dannose per gli impiegati o nemmeno creare ad essi una indebita tutela.

Rammenta la Camera che per le leggi del 1864 relative agli impiegati civili ed agli impiegati militari e per l'articolo 545 del Codice di commercio relativo ai marinai è stabilita la massima della insequestrabilità assoluta salvo le due sole restrizioni che si riferiscono ai debiti verso l'amministrazione dello Stato, ed ai debiti per assegni alimentari.

Parve alla Giunta, ed essa lo disse esplicitamente nella relazione, che, volendo estendere il principio di quella legge, la ragione logica voleva che si estendesse in tutta la sua ampiezza senza restrizioni diverse dalle due indicate, altrimenti la estensione non sarebbe stata completamente logica se accompagnata da altre limitazioni. La Commissione però non si celava che la ragione della legge, la ragione ultima alla quale essa si riferiva, esigeva che si considerasse soprattutto lo scopo cui essa legge mirava. Ora essa intendeva essenzialmente a salvare agli impiegati quanto era necessario per il loro sostentamento. Di conseguenza non poteva non riconoscere che vi sono casi in cui l'impiegato può avere per stipendio o per assegno una somma superiore a quella che sia indispensabile al sostentamento suo e della sua famiglia. La difficoltà però di trovare la linea di separazione fra questo indispensabile

ed il superfluo era grandissima. Riconosceva la Commissione che quanti impiegati si avevano, altrettanti così potevano presentarsi, e quindi era impossibile di applicare un concetto generale perchè le considerazioni speciali di luogo di età, e di famiglia potevano rendere mutabile le esigenze e la misura dell'indispensabile.

Se poi si fosse adottata una unica formola di limitazione si poteva incorrere nell'altro grave inconveniente di aggravare troppo taluno e non colpire giustamente tal altro. In ogni modo era chiaro che si sarebbe avuta una disparità di trattamento, e però la Commissione ritenne che il tema dovesse essere studiato e risolto con una legge uniforme, la quale, raccolte le norme generali del sistema, stabilisse le norme particolari da applicarsi intorno a questa insequestrabilità.

Fissa sempre in questo pensiero, la Commissione ritenne che quando la Camera affermasse che la legge d'oggi non è che una legge di ragione transitoria, e ferme le disposizioni delle altre leggi speciali e del Codice di commercio, rimandasse ad altra legge lo stabilire norme comuni per gli altri impiegati tutti, si rendeva possibile, senza derogare ai principii, introdurre una modificazione la quale estendesse la legge del 1864 con talune nuove limitazioni.

Imperocchè il legislatore così riaffermerebbe la giustizia e la legalità del principio e farebbe promessa di una norma uniforme. E così può riuscire nè illogica nè dissonante una diversa disposizione per la quale il principio della insequestrabilità assoluta ricevesse alcuna ulteriore razionale limitazione.

E la limitazione, franca la spesa di ripeterlo, si poteva acconsentire quando vi fosse stata la premessa inducente la necessità di una legge uniforme.

Ma sul modo di restringere l'applicazione della legge del 1864 le difficoltà non erano meno gravi; le ho già segnalate, e credo che nessuno tra voi possa obiettare che esse non siono gravi realmente e serie.

Ne è una prova il fatto istesso che tra coloro che propongono limitazioni non vi è concordanza sull'aliquota sequestrabile. Chi propone il quinto e chi il terzo; taluno perfino vorrebbe proporre il sesto; il che vuol dire che non vi è un criterio assoluto a cui si possa esurgere con sicurezza di non sbagliare.

Il quinto che si rendesse sequestrabile, per chi ha stipendio od assegno o salario di sole 1000 lire, sarebbe già una forte detrazione fatta alla di lui rendita annuale; ma il quinto di stipendio che si

sequestrasse ad un funzionario, un direttore generale, per esempio, di strade ferrate che abbia stipendio di 40,000 lire, non potrebbe riuscirci di ostacolo a provvedere alle esigenze della vita perchè gli resterebbero sempre 32,000 lire a sua disposizione. Questo esempio dimostra che se in taluni casi la proibizione di sequestrare i quattro quinti potrebbe ricevere utili modificazioni, in tali altri è proibizione che si dovrebbe estendere a maggior frazione.

L'impossibilità di trovare la formola matematica applicabile con ragione equitativa a tutti e l'impossibilità di trovare una sicura scala ascendente, tanto più che per questa vi sarebbe necessità di una legge con criteri molteplici e vari e si darebbe al magistrato una troppo ampia latitudine nell'applicazione della legge, queste due impossibilità fecero sì che la Commissione si soffermasse alla frazione del quinto, lasciando sempre intatto il concetto della legge del 1864, di mantenere in sequestrabile un terzo dello stipendio, assegno o pensione, quando si tratti di debiti per assegni alimentari.

Essa volle anche estendere al terzo il sequestro per i debiti che l'impiegato a ragione dell'esercizio delle sue funzioni avesse contratto verso l'amministrazione, dalla quale dipende.

In questo senso, pertanto, venne formulato un nuovo disegno di legge del quale io darò lettura; e che confido raccoglierà il consentimento del Governo, e degli onorevoli colleghi che hanno proposto emendamenti. Del Governo perchè sostanzialmente si mantiene il principio che esso volle proclamato, a tutela degli interessi ai quali egli vuol provvedere. Dei proponenti, perchè si fa ragione in massima al concetto di restrizione da essi propugnato. Tanto è vero che il nostro collega Mariotti, a nome anche del collega Fani, dichiarò alla Commissione, che ritirava il suo emendamento, accettando il nuovo disegno della Commissione. E pare che possa essere soddisfatto anche l'onorevole Torraca, perchè invocando egli, col suo emendamento, una limitazione al solo terzo, si trova a vedere accolta la sua idea, per quanto si riferisce ai debiti dipendenti da assegni alimentari dovuti per legge, ed ai debiti contratti verso l'amministrazione; e quanto agli altri debiti vede accolta la massima e ridotta la quota sequestrabile da questo terzo, che egli desidererebbe applicabile a tutti, al quinto.

E quando egli voglia rivolgere un pensiero gentile e benefico a quella maggior quantità di impiegati dal limitato stipendio, vedrà che ridurre il terzo da lui proposto al quinto, non può essere

che un'opera pietosa per la grande quantità degli impiegati a poco stipendio che concorrono a formare la più gran parte della cifra per l'altro ricordata dall'onorevole Zucconi per accennare che la presente legge si riferisce a molte centinaia di migliaia di cittadini.

Con la nuova formola che proponiamo fu accolto anche in parte l'emendamento dell'onorevole Morelli, perchè fu aggiunta la parola *assegni*, sulla quale egli, mi si perdoni il bisticcio, faceva tanto assegnamento; dicendo trovarsi tal parola nelle leggi d'imposta e doversi riprodurre anche in questa legge. E noi l'accettammo perchè così eran tolte tutte le dubbiezze circa gli straordinari e circa i salariati.

Non parve però opportuno di seguire in tutto l'onorevole Morelli, modificare anche la formola relativa alle campagne assuntrice di pubblici servizi, ferroviari e marittimi perchè la nostra formola comprende il concessionario diretto e il successore del concessionario; e quindi contiene una larghezza estensiva alla quale forse non sarebbe giunta la formola dell'onorevole proponente.

L'onorevole Pellegrini si è impensierito del fatto di chi somministra a credito materie alimentari agli impiegati e loro famiglie. Egli disse che all'interesse di costoro, che beneficiano l'impiegato, e non sono punto usurai, si deve provvedere e così contemporaneamente giovare all'impiegato stesso perchè egli troverà più facilmente credito se i provveditori sapranno di poter sequestrare una parte dello stipendio.

L'onorevole Pellegrini colla sua acuta intelligenza, e con la esperienza che deve avere acquistata con l'intelligente esercizio della nobile sua professione dei facili sotterfugi, ai quali sogliono ricorrere coloro che prestano denaro, l'onorevole Pellegrini comprenderà, come quel suo pietoso emendamento, a favore dei fornitori di generi alimentari, aprirebbe una breccia immensa a favore di tutti coloro che prestano danaro ad usura ed i cui artifici sfuggono ad ogni previsione più abile dell'uomo onesto che intende a formare una legge difensiva della morcede necessaria alla vita dell'impiegato.

Tutte le volte che un presta-danari volesse valersi di questa disposizione, avrebbe facile il modo per eludere la legge. Aprirebbe un botteghino ove venderebbe un po' di pane, un po' di zucchero o un po' di carne, e poi presterebbe denaro, facendosi rilasciare una obbligazione dalle sue vittime, constatante che il debito incontrato non è per denaro prestato, ma per merci alimentari somministrate.

Quindi la porta che si vorrebbe chiusa, tornerebbe ad essere aperta, con forme certo poco convenienti, e dalle quali l'animo dell'onorevole Pellegrini deve necessariamente rifuggire.

L'onorevole Panizza ed altri proposero aggiunte di estensioni della legge ad altri casi. Queste aggiunte estensive si dividono in due classi. Le une si riferiscono ad una categoria di persone che dallo Stato ricevono stipendi od assegni, e le altre ai possessori di valori mobiliari inferiori alle 5000 lire.

Richiamo l'attenzione del collega ed amico Panizza su quella parte della relazione in cui la Commissione, ricordando le disposizioni della legge germanica, esprime il pensiero e manifesta quasi il voto che in un tempo, che auguriamo non lontano, si modifichino le leggi di procedura civile intorno a questo tema dei sequestri, e si dia alla inesequestrabilità una latitudine maggiore, in guisa che la legge di procedura acquisti un carattere di provvedimento sociale ed umanitario.

Ma mi permetta l'onorevole Panizza di dirgli, a riguardo della sua proposta circa la inesequestrabilità dei valori inferiori alle lire 5000: *non est hic locus*; non è il caso di introdurre in questa legge una modificazione al Codice di procedura civile.

E quando pure si volesse accogliere la sua proposta, siccome la relativa questione non è ancora maturamente studiata, commetteremmo forse ingiustizia non provvedendo ad altri casi consimili pur degni di considerazione.

Ma, ripeto, comunque sia, non è ora il momento di occuparsene, e la mozione dell'onorevole collega rimanga come l'espressione di un nobile desiderio, il quale non può che ricevere il plauso di coloro che intendono a provvedere agli interessi dei meno abienti. Ma non voglia egli insistere nell'emendamento aggiuntivo.

Quanto agli altri casi di astensione proposti dagli onorevoli Fili-Astolfone, Garavetti e Caldesi, siccome con tali emendamenti si tratterebbe di aggiungere categorie di impiegati dipendenti dallo Stato, la Giunta non fa altro che dichiarare, che, in questa materia, appartiene al Governo di dichiarare se accetti, o meno, le loro mozioni.

Ma, indipendentemente da questa avvertenza, essa prega i colleghi proponenti di considerare che la legge del 1864 trova la sua applicazione anche per quei funzionari dei quali essi s'interessano.

Sicchè la Commissione crede pur sempre che

sarebbe stata superflua l'aggiunta. Che se intervenissero sentenze di magistrati, fra di esse contraddicenti, e tra le quali alcuna non volesse estendere l'applicazione della legge del 1864 agli straordinari ed agli aiutanti postali di seconda classe potrà pur sempre intervenire una legge di interpretazione, la quale ristabilisca l'ordine turbato.

Eravi ancora, o signori, la questione così detta della retroattività. La Commissione non può che ravvisare improprio il motto di retroattività, imperciocchè non si tratta, nè punto nè poco, di retroattività nel senso legale della parola.

La legge, che in materia di esecuzioni sorge a surrogare precedenti leggi provvede per tutti i casi, che avvengono di poi, e non può avere occhi per i sequestri o le cessioni di stipendi od assegni operati od eseguiti in precedenza.

Questi atti non sono e non rappresentano in guisa alcuna la prova di un diritto acquisito; essi rappresentano invece la testimonianza di una sola speranza di diritto, una garanzia che una parte ha cercato di avere e che l'altra ha cercato di dare, ma che non ha acquistato carattere di vero e proprio contratto. Essa invero è assoggettata ad una serie di condizioni ed è subordinata ad un concorso di elementi, che essendo in gran parte al di fuori della volontà personale delle parti contraenti, non potevano formare tema di una vera e propria contrattazione che nel tempo futuro dovesse sortire i suoi effetti.

Chi ottenne un sequestro sul futuro stipendio dell'impiegato suo debitore, l'ottenne subordinatamente alla condizione che l'impiegato viva innanzi tutto, che vivendo lavori, che lavorando conseguia lo stipendio e che egli si trovi nella condizione di poter regolarmente disporre della somma che per ragione dell'ufficio che occupa gli è assegnata.

Ed inoltre assoggettato ancora alla condizione che colui che deve dare questa somma non si trovi nel diritto di poterla rifiutare o di non poter consentire il sequestro.

Conseguentemente se viene una legge che afferma l'inesequestrabilità, essa sorte i suoi effetti per ciò che si riferisce al tempo futuro.

Lo stipendio o l'assegno che con il lavoro futuro l'impiegato viene a conseguire non è una acquisizione che esso abbia già fatto: non è che una parte del suo patrimonio che si forma con il lavoro successivo. A questo provvede la nuova legge.

Quindi e la sentenza della Cassazione di Milano che esurge anche ad altri elevati concetti d'ordine pubblico e la legge interpretativa del

1866 non hanno sanzionato una norma di retroattività, ma hanno affermato un principio di purissimo diritto e di ragione naturale.

Tant'è che ove non soccorrono le ragioni che ho sommariamente richiamato la legge istessa diversamente provvede.

Una savia ed opportuna distinzione infatti si fece nel 1866 fra stipendio e pensione. La pensione, è un diritto acquisito per parte dell'impiegato a riposo, è un diritto che gli attribuisce la certezza, se vive, che esso conseguirà quell'assegno indipendentemente dalla volontà altrui e dall'opera altrui. E per le pensioni la legge del 1866 disse che i sequestri e le cessioni anteriori dovevano sortire il loro effetto.

In questo pensiero si mantenne la Commissione sia col progetto che essa presentava allorchando enunciativamente invocava l'applicazione della legge del 1866, sia col progetto che ora sottoponiamo al vostro apprezzamento.

Dignisachè per logica necessaria noi ci troviamo condotti a questa conseguenza: Ammesso il principio generale della insequestrabilità limitata ad un quinto od al terzo a seconda della natura dei debiti, si deve relativamente ai sequestri o cessioni, antecedenti alla legge, applicare la stessa norma, e cioè considerare che siano già limitati di diritto alle indicate porzioni per il fatto della promulgazione della legge e che le cessioni aventi data certa ed i sequestri anteriori debbono per conseguenza colpire soltanto il terzo od il quinto dello stipendio od assegno.

Che se invece si tratta di pensione deve diminuire la norma della legge del 1866.

Così espliciti per sommi capi i criteri ai quali uniformammo il nuovo disegno di legge acconsentite vi dia lettura della nostra nuova proposta.

Essa suonerebbe coi seguenti termini:

“ Art. 1. Fino a che non sarà provveduto con legge uniforme circa la insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi servizio pubblico, non possono nè cedere nè essere sequestrati, oltre il quinto del loro ammontare, gli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo per il culto, dagli Economati generali, dai Comuni, dalle Provincie, dalle Opere pie, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi. ”

“ Art. 2. Il sequestro e le cessioni potranno

estendersi al terzo se si tratta di debiti che il funzionario abbia incontrati con l'amministrazione da cui dipende e per cause derivanti dall'esercizio delle sue funzioni o da debiti per assegni alimentari dovuti per legge. ”

“ Art. 3. Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge che colpiscano l'intero stipendio od assegno od una parte di esso, maggiore delle porzioni indicate negli articoli precedenti, restano di diritto limitati al quinto e al terzo secondo la causale del debito. ”

Soggiungo che all'articolo 1º abbiamo fatto parola degli impiegati degli Economati generali, e del Fondo per il culto, perchè fra i magistrati sorse il dubbio se fossero compresi o meno nella legge del 1864. Ad avviso della Commissione questi impiegati erano compresi in quella legge, e riescirono meno giuste le sentenze che diversamente giudicarono. Ma in ogni modo secondando in questo una ragione di convenienza per evitare questioni ed il parere anche del Governo, la Giunta decise di includerli nel testo dell'articolo. E così sarà eliminato ogni equivoco al riguardo.

E qui mi arresto.

Perchè allo stato delle cose non reputo più necessario contraddire ad alcuna delle considerazioni di massima che vennero svolte dagli oratori avversari. Se la discussione lo richiederà ritornerò sull'argomento, ma confido che oramai siasi trovata la formula che tutti ci raccolga nel pensiero di porre un utile termine a questo dibattito e procedere alla votazione della legge. E con questa fiducia raccomando al Governo ed alla Camera il nuovo testo di legge.

Presidente. La Commissione adunque propone una nuova formula in sostituzione di quella che aveva, prima, presentata.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare, per esprimere, intorno a questa nuova proposta, l'avviso del Governo.

Crispi, presidente del Consiglio. Io accetto le modificazioni fatte dalla Giunta parlamentare. Ma naturalmente mi sento obbligato, prima di tutto, a difendere il principio generale che ispirò il disegno di legge da noi presentato alla Camera; e in secondo luogo, a rispondere alle varie obiezioni che furono fatte dagli oratori che hanno preso parte a questa discussione.

Non vorrei però che la discussione fosse protratta al di là del necessario; e parmi che la nuova formula della Commissione dovrebbe contentare le esigenze dei vari oratori.

Io comprendo il principio generale, che tutti i

beni del debitore costituiscono la garanzia del creditore; ma la legislazione ha fatto alcune eccezioni a questo principio, sotto un doppio punto di vista: nell'interesse dell'ordine pubblico, e nell'interesse del privato cittadino. Ed io toccherò della seconda parte, innanzi di trattare della prima, imperocchè quella attinge i suoi concetti alla ragione generale dell'umanità, e direi meglio al diritto naturale.

La vita è fuori commercio. Quindi è che nella legge generale, quando si parla di pignoramenti e di sequestri, si fa sempre eccezione e si ritengono intangibili gli alimenti del debitore, tutto ciò che serve alla sua esistenza e a quella degli individui di cui si compone la sua famiglia. E gli articoli 585 e 592 del Codice di procedura civile, affermano nettamente cotesto concetto.

La legge aggiunge altresì che non è permesso togliere agli operai gli strumenti del mestiere, al professionista i libri e tutto ciò che gli è strettamente necessario per esercitare la sua professione, e potere così alimentare sè e la sua famiglia. Ed inoltre, per quanto si riferisce alle pensioni ed agli stipendi, stabilisce disposizioni speciali per gli assegni alimentari! Tutto questo, ripeto, in omaggio a quel principio generale che la vita è fuori commercio.

L'uomo deve esistere; e per quanto abbia potuto commettere dilapidazioni o atti poco regolari, la legge non permette che gli vengano tolti i mezzi della esistenza.

Questo principio domina, o signori, anche nell'ordine delle imposte. Infatti, l'imposta, (e cito ad esempio quella della ricchezza mobile) non può colpire quella data somma di rendita, che si crede sia necessaria alla vita. Dunque, questo è il fondamento della legge; queste sono le eccezioni umanitarie che, come dicevo un momento fa, attingono la loro ragion d'essere ai principii generali del diritto naturale, che nessuno può contrastare.

Esaminando poi la questione dal punto di vista dell'ordine pubblico, non dirò cosa nuova ricordando che sono insequestrabili i beni demaniali, gli edifici nei quali stanno i pubblici uffici, i mobili destinati ai pubblici uffici stessi; le imposte che servono ad alimentare lo Stato; i titoli del debito pubblico; e limitatamente, nelle opere pubbliche, le somme che si devono agli appaltatori, durante la costruzione delle opere medesime. Dico limitatamente a quanto è necessario, perchè queste opere non possano essere interrotte.

La legge del 1864 volle dare una garanzia ai pubblici impiegati, ispirandosi agli stessi principii a cui s'era informato il Codice di procedura

civile, vale a dire ai principii generali di diritto. Imperocchè le ragioni per cui si faceva insequestrabile lo stipendio furono queste: prima, che l'impiegato, come ogni cittadino, deve aver modo di vivere; e poi che l'impiegato, retribuito dallo Stato, e consacrato ai pubblici servizi, non debba essere distratto dai pubblici servizi medesimi.

Notate qualche cosa di più, o signori. L'amministrazione pubblica non può venire trascinata in giudizi e in liti che potrebbero essere la conseguenza dei sequestri e dei pignoramenti; imperocchè l'ordine della pubblica amministrazione ne verrebbe turbato.

Queste ragioni ispirarono le leggi anteriori, ed a questo concetto giuridico s'informava il disegno di legge che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Comprendo coloro i quali combattono in massima il principio dell'insequestrabilità; ma, per essere logici, essi avrebbero dovuto chiedere l'abrogazione della legge del 1864 per gli impiegati dello Stato, e quella che posteriormente abbiamo fatta a favore dei maestri elementari. Ove questo non facciano, essi devono, per conseguenza, accettare l'estensione che viene fatta con la legge che discutiamo. Perchè, se regge il principio generale della insequestrabilità per gli impiegati dello Stato, non si può fare a meno di riconoscere il principio medesimo per gli impiegati delle provincie, dei comuni e delle Opere pie, cotesti istituti essendo tanti rami della pubblica amministrazione, ed i loro impiegati avendo i doveri medesimi degli impiegati dello Stato. Resta poi a vedersi, se anche tutte le altre amministrazioni, le quali hanno un pubblico servizio, non siano assimilabili a quelle delle provincie, dei comuni e delle Opere pie. Di questo si può discutere, se volete. Ma non si potrà fare a meno, infine, analizzando la natura dei servizi che questi impiegati prestano, di concludere che anch'essi debbono essere compresi nella medesima categoria degli impiegati dello Stato, e d'estendere a loro favore le stesse garanzie che per gli impiegati dello Stato furono riconosciute.

Io ascoltai con grande attenzione il discorso dell'onorevole Fani, del quale voglio rendergli pubblico plauso, come anche il discorso dell'onorevole Zucconi.

Essi professano principii che lusingano me pure, e che vorrei si potessero attuare nel nostro paese. Essi dissero: voi vi fate il tutore degli impiegati e togliete loro quella libertà che hanno tutti gli altri cittadini: questo mi parve il principio generale a cui si ispiravano; ed io

lo capisco, e l'onorevole Fani ha perfettamente ragione nel sostenere cotesta tesi.

Ma noi e l'onorevole Fani partiamo da due principii diversi: noi vogliamo, che all'individuo sian guarentiti gli alimenti, e nell'interesse dell'ordine pubblico chiediamo che non siano turbati i servizi pubblici.

Anch'io desidererei che si potesse lasciare una piena libertà, anzi direi una completa autonomia, agli impiegati; ma l'onorevole Fani ha guardato ad un momento avvenire al quale forse la nostra educazione politica potrà col tempo farci giungere; non si è ricordato quale sia la natura italiana e, soprattutto, quale sia la natura meridionale.

Questo sistema che egli vorrebbe adottato anch'io lo vorrei; anch'io vorrei che il cittadino fosse educato alla sobrietà ed alla previdenza.

Ma in questo momento, le condizioni della educazione italiana sono esse tali che si possa lasciar libero il cittadino impiegato, e quindi non preoccuparci delle conseguenze che deriverebbero allo Stato ove questa libertà fosse troppo ampia, senza limiti?

Non mi pare del caso.

Dunque, dopo ciò, quale altra questione resterebbe a trattare? La sola questione della retroattività: essa ha la sua importanza.

A parte gli argomenti svolti dal relatore, a questo proposito si potrà dire: ci sono o no diritti acquisiti? Fin dove questi diritti possono arrivare?

Mi pare, che le modificazioni portate nell'articolo sodisfino le giuste domande, le legittime esigenze degli onorevoli Fani e Zucconi, o che la Camera non possa fare a meno d'accettare la nuova formula. Quindi io spero e desidero che un accordo avvenga tra gli oppositori della legge e i difensori di essa.

Così avremo tutelato gli interessi degli impiegati e nello stesso tempo quelli dello Stato. Io comprendo in esso i Comuni e le Provincie, perchè il Comune e la Provincia si legano fra loro, sono direi necessariamente connessi allo Stato e alla sua amministrazione. Al tempo stesso, si rispettano quei legittimi diritti che possono essere surti prima della presentazione di questa legge.

Con questi concetti, e sperando che la Camera sia concorde, la prego di voler dare il suo favorevole suffragio alla legge, quale venne dalla Commissione formulata. (*Benissimo!*)

Voci. Chiusura! Chiusura!

Presidente. Mi pare che si possa chiudere la discussione generale e passare alla discussione

degli articoli come sono proposti dalla Commissione d'accordo col Governo. Li rileggo affinché la Camera ne afferri bene il concetto:

“ Art. 1. Fino a che non sarà provveduto con legge uniforme circa la insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi servizio pubblico non possono nè cedersi, nè essere sequestrati oltre il quinto del loro ammontare, gli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo del culto, dagli Economati generali, dai comuni, dalle provincie, dalle Opere pie, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio, dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi. ”

“ Art. 2. Il sequestro o la cessione potranno estendersi al terzo, se si tratti di debiti, che il funzionario abbia incontrato con l'amministrazione da cui dipende e per cause derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, o di debiti per assegni alimentari dovuti per legge. ”

“ Art. 3. Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge, che colpiscono l'intero stipendio od assegno, od una parte di esso maggiore delle porzioni indicate negli articoli precedenti, restano di diritto limitate al quinto od al terzo, secondo la causale del debito. ”

In questo nuovo testo del disegno di legge è dunque stabilito: il principio della insequestrabilità ed a chi dovrebbe essere estesa; il principio del limite della sequestrabilità e, finalmente, il principio della retroattività della legge.

Baccarini. Chiedo di parlare...

Presidente. Su che cosa vuole parlare, onorevole Baccarini? perchè sono parecchie le proposte presentate.

Baccarini. Onorevole presidente, trattandosi appunto di un disegno di legge nuovo, mi permetterei di domandare alla Commissione una semplice spiegazione, la quale forse non m'impedirebbe poi di parlare quando verrà la mia volta. Vorrei sapere se anche gl'impiegati straordinari siano, oppure no, compresi in questa legge.

Presidente. Onorevole Baccarini, nell'articolo 1° sono indicati gl'impiegati ai quali è estesa la insequestrabilità; Ella potrà sollevare questa questione quando discuteremo l'articolo primo.

Baccarini. Ma, onorevole presidente, a me basta una semplice spiegazione, se cioè la insequestrabilità sia estesa tanto agli impiegati ordinari quanto agli straordinari; questo vorrei sapere chiaramente, altrimenti mi riservo io stesso di fare questa proposta.

Presidente. Sta bene; ma anche l'onorevole Garavetti fa una proposta simile.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Mi pare inutile questa proposta; il disegno di legge ricorda l'articolo 45 della legge del 1864 nel quale, basta leggerlo, si parla di impiegati civili in generale: l'articolo 45 è così concepito.

“ Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell'articolo 36 (perchè l'articolo 36 parla delle pensioni) saranno applicate a tutti gli impiegati civili. „

Lasciamo intatta questa forma legislativa, e non ci occupiamo d'altro; sarebbe inutile parlare anche di straordinari, non solo, ma io credo che, ove se ne parlasse, ne verrebbero degli imbarazzi; l'impiegato straordinario è un impiegato provvisorio, l'onorevole Baccarini lo sa meglio di me, non è in pianta, non fa parte dei pubblici servizi, se non per il tempo che è chiamato a servire; quindi non ci occupiamo di queste particolarità, lasciamo le cose come sono nella legge del 1864, e ai tribunali l'interpretazione dell'articolo 45 della legge medesima.

Presidente. Onorevole Garavetti, mantiene la sua proposta?

Garavetti. Io avrei desiderato che le dichiarazioni del relatore, e quelle del presidente del Consiglio mi avessero posto nella necessità di ritirare la mia proposta, ma mi assale un dubbio, ed è che, dalla formola proposta testè dalla Commissione, la condizione degli impiegati straordinari, anziché essere migliorata, sia molto peggiorata...

Crispi, presidente del Consiglio. Niente affatto.

Garavetti ... poichè essi ora possono invocare la generale espressione dell'articolo 45 e farsi forti del principio *beneficia sunt extendenda*. Ma, con la nuova formola della Commissione, con la specificazione che, in quella formola, è contenuta, si potrebbe dubitare se la inclusione degli uni non sia la esclusione degli altri.

La Commissione comprende, oggi, nel divieto di sequestrabilità pure gli assegni dovuti agli impiegati del Fondo culto e dell'Economato; la parola *assegno* assicura che la disposizione si estende anche agli straordinari di questi enti. Ma il silenzio, per gli impiegati straordinari dello Stato, potrebbe indurre alla loro esclusione?

Crispi, presidente del Consiglio. Lo Stato non c'entra.

Garavetti. La Commissione ha accennato allo stato della giurisprudenza ed a sentenze intervenute della Cassazione di Napoli. E davvero le sentenze sono intervenute. Ma la Commissione m'insegna che la giurisprudenza non forma legge; può bensì dare occasione all'esplicarsi dell'azione legislativa. Lo stesso parere favorevole, che la Commissione ha espresso nella sua relazione, è certamente un fortissimo argomento di interpretazione, ma non più di questo. Ora, standole cose in questi termini, non dovrà sembrare opportuno che intervenga l'azione legislativa per togliere l'equivoco? Intanto, egregi colleghi, nonostante le sentenze, nonostante i pareri favorevoli della Commissione, i sequestri si fanno, e conseguentemente si continua a gravare di spese persone che non possono certamente avere i mezzi per far valere le loro ragioni.

L'onorevole presidente del Consiglio accennava testè a questo concetto; che gli impiegati straordinari sono provvisori. Onorevole presidente del Consiglio, oggi si può dire che *straordinario* sia una parola, ma non certamente un fatto, poichè io conosco degli straordinari i quali hanno parecchi lustri di servizio. Ora non mi pare davvero degno di quell'alta missione giuridica che ha lo Stato lo sfruttare l'opera di questi impiegati per molti anni, per poi gettarli sul lastrico, quando la loro opera non è più buona. Anzi colgo l'occasione per rinnovare una raccomandazione altre volte fatta; che cioè si tolga una buona volta questa distinzione tra classe e classe d'impiegati; e che si riconosca che la dignità umana è uguale, e negli uni e negli altri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. (Presidente della Commissione). Debbo dichiarare alla Camera che, in seno della Commissione, fuvvi chi si interessò, come pare giustamente vogliono interessarsi gli onorevoli Baccarini e Garavetti, della sorte degli impiegati straordinari.

La verità è questa, che, nella Commissione, fu unanime il parere di non fare distinzione fra impiegati straordinari e ordinari, per questa ragione. L'impiegato straordinario serve lo Stato come l'ordinario, e percepisce ugualmente la paga. Per l'ordinario, questo si chiama stipendio, per lo straordinario, assegno; ma se è necessario che l'impiegato ordinario non sia privato degli alimenti, e che l'amministrazione non soffra disturbo nei suoi servizi, rispetto all'impiegato ordinario, la stessa necessità deve sentirsi per gli impiegati straordinari.

Questo volle stabilire la Commissione; e debbo dire all'onorevole Baccarini, per tranquillarlo completamente, che, ispirandosi a questo concetto, fu indotta la Commissione a sopprimere le parole *impiegati di ruolo*, che si trovavano nel primitivo progetto.

Dunque il testo, quale è stato proposto, include parimente l'idea, che l'impiegato straordinario che serve l'amministrazione, non può avere sequestrato il suo stipendio oltre al quinto; perchè l'opera sua, mentre serve, ha la stessa importanza di quella dell'impiegato ordinario. Naturalmente i suoi diritti, per l'avvenire non possono esser perfettamente uguali; ma ciò tocca altre leggi.

Se l'onorevole Baccarini dunque pon mente a questo, che noi abbiamo soppresso le parole *impiegati di ruolo*, e che abbiamo aggiunto alle parole stipendi e pensioni, anche la parola *assegui*; può rimanere completamente sereno, che, approvato il progetto quale la Commissione l'ha proposto, anche il servizio che prestano gli impiegati straordinari è sufficientemente tutelato.

Queste dichiarazioni mi paiono sufficienti a dissipare il dubbio presentato dagli onorevoli preoccupanti.

Presidente. Onorevole Garavetti, ritira la sua aggiunta dopo questa dichiarazione?

Garavetti. Sono dolente di non poterla ritirare, perchè, non ostante la locuzione della legge del 1864, la quale parlava in genere di *impiegati civili*, sorse la controversia sulla sequestrabilità o meno degli stipendi degli straordinari, la quale giunse fino al punto, di provocare le decisioni della suprema magistratura.

Ora io non so se, riguardo agli impiegati di Napoli, si debba ammirare più la loro costanza di propositi, o meglio la filantropia dei patroni che hanno sostenute le loro ragioni. Ma non tutti gli impiegati straordinari possono permettersi il lusso di andare fino alla suprema Corte. L'essere andati fin là, dopo tutto dimostra che la questione non fu pacifica, che precedettero sentenze disperate dei tribunali inferiori. Ed ora che noi siamo qui a discutere una legge che riflette diverse classi d'impiegati, perchè non vorremo, con una espressa disposizione, impedire che nuove molestie s'infliggano pure agli straordinari delle amministrazioni governative?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Io sono dispiacente di non potere essere affatto tranquillato dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente della Commissione, per

una semplice ragione, che tranquillarmi potrebbero le sue parole, se non fossero in contraddizione con quelle del presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Ma non ho detto questo. Mi sarò male spiegato.

Baccarini. Avrò inteso male.

Non parliamo degli impiegati straordinari, perchè quelli non hanno uno stipendio. Riferiamoci alla legge del 1864, la quale non parla di straordinari, ma di stipendi.

Ora non so se mi sia permesso di rientrare nel merito. Non vorrei che l'onorevole presidente...

Presidente. Giacchè la questione è sorta, è meglio risolverla. Parli pure.

Baccarini. Allora domando alla Camera il permesso di farle sentire, per cinque minuti, qualche stravaganza.

Io faccio dipendere questa mia proposta relativa agli straordinari, da quel principio, che io stesso chiamo stravagante, almeno pel modo in cui io vagheggio di attuarla, e per cui, nelle mercedi vi è un limite, al disotto del quale nessuno può andare. Per conseguenza io voglio la insequestrabilità della minima mercede, sia per gli impiegati, sia per gli operai.

Tutto ciò che serve ad alimentare l'uomo, nessuno può ipotecarlo.

Presidente. Ma queste considerazioni troveranno la loro sede nell'articolo 2.

Baccarini. Onorevole presidente, Ella mi ha dichiarato che potevo parlare per cinque minuti.

Presidente. Sì, ma solamente per risolvere la questione, affinchè non si generino confusioni.

Baccarini. Io finisco immediatamente, tanto più che ho già fatto capire quali siano le ragioni, per le quali insisto nel chiedere l'insequestrabilità anche per gli straordinari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. (Presidente della Commissione). Mi dispiace di non essere stato capace di persuadere l'onorevole Baccarini, che io sono perfettamente d'accordo con lui.

In quanto riguarda la mercede agli operai, l'onorevole Baccarini deve tener presente che il principio della insequestrabilità appartiene al Codice di procedura civile, ed io sono sicuro, che, quando sarà ritoccata, nella procedura civile italiana sarà introdotto, come è nella procedura germanica, il principio della insequestrabilità della mercede giornaliera dell'operaio.

Ma noi qui non parliamo del Codice di procedura civile, discutiamo una legge speciale nel-

l'interesse della pubblica amministrazione e che tratta non degli operai, ma degli impiegati.

Verrà poi il tempo, in cui parleremo anche degli operai.

In quanto riguarda gli impiegati, ho detto e mi dispiace che l'onorevole Baccarini non abbia perfettamente compreso la mia idea, che l'aver introdotto nella legge la parola: "assegni..." (*Interruzione dell'onorevole Baccarini*).

Perdoni, abbiamo perfettamente salvata la condizione dello straordinario.

L'aver eliminato dal testo ministeriale le parole: "impiegati di ruolo" indica chiaramente che della insequestrabilità godranno anche gli straordinari.

Ma, diceva l'onorevole Baccarini, non siete d'accordo col presidente del Consiglio. Mi pare che il presidente del Consiglio dicesse che non trovava opportuno di introdurre nella legge la parola "straordinari" quasi di straforo, in modo da paragonare la condizione dell'ordinario a quella dello straordinario.

Diceva di più che i tribunali, dovendo decidere le questioni, naturalmente le risolveranno secondo il testo della legge, che andiamo ad approvare.

Io, a nome della Commissione, ho voluto far rilevare che, quando non si parla più di impiegati di ruolo, ma di impiegati in genere, quando non si parla più di stipendi, ma di stipendi e assegni e pensioni, il dubbio, a cui accennava l'onorevole Garavetti, non è più possibile.

Presidente. La Commissione non accetta dunque la proposta dell'onorevole Garavetti perchè la crede inutile.

Cuccia. (*Presidente della Commissione*) Perfettamente inutile.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Con altre parole io avevo detto le medesime cose. Soltanto volli che rimanesse la frase quale era nella legge del 1864, appunto per non far sorgere il dubbio che vi sia una differenza di diritti fra gli impiegati dello Stato e gli impiegati dei quali si occupa la legge presente.

Se noi adottiamo la parola: "straordinari," confermeremo il dubbio che di questi non si parli nella legge del 1864; faremo un danno agli impiegati dello Stato.

Questo è il criterio vero a cui mi sono ispirato. Sono sicuro che l'onorevole Baccarini non vorrà arrecare un pregiudizio agli impiegati dello Stato.

E poi dissi: lasciamo ai tribunali il decidere;

i quali, del resto, dopo la discussione fatta questa mattina non interpreteranno diversamente da quel che noi intendiamo la legge significhi.

Gli impiegati straordinari (e su questi pare che io non mi sia bene spiegato) sono fuori ruolo: sono provvisori. Lo capisco che vi sono alcune amministrazioni pubbliche presso le quali è grande il numero degli straordinari, ma l'onorevole Baccarini dovrà ricordarsi i moniti della Commissione del bilancio per restringere ed anche per abolire gli straordinari; ed è a questo che io accennava.

All'altro onorevole deputato che si interessa degli straordinari, dirò che è un favore quello di ammettere gli straordinari in certi casi speciali; e lo si fa quando c'è un servizio speciale e immediato che non può compiersi cogli impiegati di ruolo. Ma l'impiegato straordinario non ha diritto nè alla pensione, nè a tutti i vantaggi e privilegi ai quali ha diritto l'impiegato ordinario. Quindi non possiamo noi dare ad esso in questa legge maggiori favori di quelli che ha l'impiegato ordinario.

Lo ripeto: il metterò questa frase può essere di danno, non di vantaggio, e chiedo quindi che la formula resti qual'è, e che basti a noi riferirci alla legge del 1864, perchè tutti gli impiegati, o siano in ruolo o non vi siano, abbiano diritto alla insequestrabilità degli stipendii ed assegni. (*Bene!*)

Del resto, quando si pose la frase "impiegati di ruolo" rimanevano esclusi gli straordinari. Parliamoci chiaro e perchè non ci siano dubbi su ciò. Abbiamo accettato la soppressione fatta dalla Commissione, appunto perchè non vogliamo far distinzioni, e perchè vogliamo che anche gli straordinari abbiano gli stessi beneficii. Pregho quindi l'onorevole Baccarini e gli altri onorevoli deputati che avessero fatto emendamenti speciali di ritirarli.

Presidente. Onorevole Garavetti, mantiene o ritira la sua proposta?

Garavetti. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, la ritiro.

Presidente. Sta bene. Onorevole Baccarini, Ella non insiste?

Baccarini. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione di aver date queste spiegazioni, e mi compiacio con me stesso di averle provocate così chiare e nette. Dopo queste spiegazioni, è evidente che gli impiegati ordinari e straordinari sono compresi nella legge. Non ho più niente a dire.

Presidente. L'onorevole Fili-Astolfone aveva presentato la seguente aggiunta:

“ La presente disposizione è altresì estesa ai commessi postali di seconda classe. ”

Ma mi pare, onorevole Fili-Astolfone, che non vi possa esser dubbio!

Fili-Astolfone. Signor presidente, io sarò lietissimo se l'onorevole ministro o la Commissione mi diranno che non c'è nessun dubbio e che sono compresi anche questi commessi postali nella legge.

Fasquali, relatore. Poichè l'onorevole Fili-Astolfone si accontenta di una dichiarazione del relatore, io dichiaro in nome della Commissione, che essa ritiene inutile e superflua quest'aggiunta, perchè o si tratta di funzionari retribuiti da enti compresi nell'articolo che è ora in discussione, ed indubitabilmente anche se straordinari sono già in esso considerati; o si tratta di funzionari dello Stato, e ad essi riesce applicabile la legge 1864 o d'altronde le dichiarazioni fatte in proposito dall'onorevole presidente del Consiglio non possono lasciar dubbio che anche ad essi debbasi estendere la inasequestrabilità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. L'aggiunta che aveva presentata all'articolo unico non riguarda il personale straordinario pel quale anch'io mi unisco alle proposte degli onorevoli Garavetti e Baccarini, lieto che la Commissione ed il ministro abbiano dissipato ogni dubbio; la mia aggiunta si riferisce ad impiegati che servono con questa qualità lo Stato, e che, per una anomalia non facile a spiegarsi, ancora non sono retribuiti con uno stipendio fisso come tutti gli altri impiegati.

Alludo ai commessi postali di seconda categoria dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici, i quali sono retribuiti con un tanto all'anno secondo le varie mansioni, ed anche ad aggio per lo smercio dei *francobolli* ed altre operazioni loro commesse.

Ora, per questi commessi, si è dubitato se, a norma della legge del 1864, le loro *retribuzioni* fossero sequestrabili, perchè in questa legge si parla di *stipendi*, e di *pensioni*, e quindi la giurisprudenza è stata *fluttuante*, e si mantiene incerta.

Non è valso l'osservare che i commessi, per l'adempimento delle proprie funzioni, sono equiparati a tutti i funzionari dello Stato, e che essi adempiono ad un pubblico ufficio, molto delicato, e che sono veri e proprii contabili dello Stato, e che, per ciò che riguarda i loro obblighi, sono

sottoposti al maggiore rigore delle leggi, nei casi di malversazioni, sottrazioni o alterazione nei registri, e nella contabilità, e che quindi dovrebbero godere ancora essi la completa inasequestrabilità dei loro assegni come tutti gli altri impiegati dello Stato, e come i maestri elementari, ai quali la legge del 1864 fu estesa.

Ma, a prescindere di questa considerazione, e giacchè l'attuale disegno di legge in discussione me ne porse l'occasione, ho creduto di proporre che le disposizioni dell'articolo sieno altresì estese, in quanto agli effetti della inasequestrabilità, anche ai commessi postali di seconda categoria.

Ma la Commissione avendo nel nuovo testo del disegno di legge soppressa la distinzione d'impiegati di *ruolo* o *non*, dichiarando che agli effetti della inasequestrabilità, con la parola *assegni* ha inteso comprendervi ogni categoria d'impiegati anche straordinari, e che, a *fortiori*, come ha già affermato il relatore, e l'onorevole ministro, vi debbono essere compresi i commessi postali di seconda categoria, a me non rimane che prendere atto di tali dichiarazioni e ritirare l'aggiunta che avevo proposto.

Presidente. L'onorevole Fili-Astolfone dichiara di ritirare la sua proposta.

Terraca. E i miei emendamenti?

Presidente. Le sue proposte trovano il loro posto all'articolo 2º e all'articolo 3º, ma non hanno nulla che vedere con l'articolo 1º, onorevole Terraca. Abbia un poco di pazienza.

L'onorevole Balenzano propone poi quest'aggiunta:

“ La presente disposizione è estesa agli impiegati delle istituzioni consorziali fra lo Stato, i comuni, le provincie o le Camere di commercio. ”

Onorevole relatore, accetta la Commissione questa aggiunta?

Fasquali, relatore. Credo inutile questa aggiunta perchè se vi poteva esser dubbio, prima di questa legge, in quanto che quegli impiegati ricevevano uno stipendio, o assegno, dal comune e dalla provincia, oltrechè dallo Stato ora che la inasequestrabilità è estesa agli impiegati comunali e provinciali, essi avrebbero tre ragioni per avere i loro stipendi o assegni inasequestrabili; un terzo di ragione, come impiegati dello Stato, altro terzo come impiegati del comune, un ultimo terzo come impiegati della provincia; e vi resterebbe ancora l'aggiunta del diritto come stipendiati per una parte dalla Camera di commercio. E pare ve ne sia a sufficienza. (*Si ride*).

Presidente. L'onorevole Simeoni fa questa proposta:

“ Mantengo, a forma di emendamento da me prodotto, l'articolo unico del disegno di legge della Commissione, nel caso che questa lo ritiri o lo modifichi. ”

Onorevole Simeoni, ha facoltà di parlare.

Simeoni. Mi riservo di svolgere la mia proposta all'articolo 1°.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Buttini ha facoltà di parlare.

Buttini. Io desidero uno schiarimento dall'onorevole Commissione. Vorrei sapere se, quando si parla d'impiegati che dipendono dalle compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari, si intenda comprendere gl'impiegati che dipendono dalle compagnie assuntrici dei servizi delle tramvie.

Tutti sappiamo che le tramvie, specialmente nell'Italia superiore, oramai hanno raggiunto uno sviluppo di ben 4000 chilometri. A me pare che le ragioni che vi sarebbero per estendere l'insequestrabilità agl'impiegati delle ferrovie, vi sarebbero anche per quelli delle tramvie.

Quindi, per parte mia, senza fare nessuna proposta, pregherei la Commissione di vedere se non sia il caso di introdurre una piccola aggiunta in questo articolo, che comprenda gli impiegati che ho accennati.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Pasquali, relatore. La Commissione prega l'onorevole Buttini di non insistere in questa sua aggiunta.

Non abbiamo ancora, per legge, ben definita la linea di demarcazione fra strade ferrate e tramvie. La presente legge, quale è, e allo stato della nostra legislazione potrà anche estendersi agli impiegati di talune tramvie.

E per i singoli casi se mai decideranno i magistrati. Desiderando un provvedimento speciale voglia l'onorevole Buttini attendere a proporre questa disposizione quando verrà in discussione la legge sulle tramvie.

Cucchi Luigi. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Cucchi Luigi. Sull'articolo 1.

È una questione che non è stata discussa. In una parola sola mi spiego.

La onorevole Commissione, allorquando, alla lettera *f*, pagina 11, si proponeva il quesito se doveva, o no, ammettere i salari, disse di risolverlo

affermativamente. Ora, nel testo della Commissione, non vedo inclusi i salari.

Intendo per salario quello che le leggi vigenti classificano diversamente dagli stipendi. (*Rumori*).

Voci. Assegni!

Cucchi Luigi. Mi perdonino: non è vero. Gli assegni sono cose che la legge contempla in un modo speciale; noi, invece, abbiamo la legge comunale e provinciale la quale, in ripetuti articoli, fa una differenza assai chiara fra i salariati e gli stipendiati, fra il salario e lo stipendio. Ora, trattandosi di applicare questa nuova legge ai comuni, alle provincie ed alle Opere pie, le quali, pure in molti statuti e regolamenti, distinguono i loro salariati dagli stipendiati, mi pare che non solo sia opportuno, ma quasi necessario che, in questa legge s'includano i salari; altrimenti, sarà una ragione di più per dire che i salariati dei municipi, delle provincie, delle Opere pie rimangono esclusi. Sono tutti questi portieri, capi di vigili, di personali, i quali hanno uno stipendio non superiore in media ad un migliaio di lire, i quali si potrebbero benissimo vedere esclusi dal beneficio di questa legge: appunto perchè la legge comunale e provinciale chiarisce e determina tassativamente le differenze fra salariati e stipendiati, fra salario e stipendio. E, come, ripeto, il non vederli qui inclusi potrebbe esser pericoloso per essi,...

Cuccia. (*Presidente della Commissione*). Sono inclusi: c'è la parola *assegni*...

Cucchi Luigi. La parola *assegni* non corrisponde al concetto della legge comunale e provinciale; la quale è troppo tassativa nella sua distinzione. L'assegno è contemplato, per esempio, nella legge sulle pensioni e nella legge per la ricchezza mobile, la quale prescrive che anche un assegno straordinario che si dà ad un impiegato, sia cumulato col suo stipendio, affinchè formi parte dell'imponibile.

Ora questo vocabolo *assegni* a cui si riferisce ora l'onorevole Cuccia, è altra cosa dei termini *stipendi e salari, stipendiati e salariati* che la legge comunale e provinciale, ripetute volte, mette avanti.

Per conseguenza, io credo che, se le dichiarazioni che saranno per fare l'onorevole ministro e la onorevole Commissione avranno questo significato di comprendere cioè nei benefici del presente disegno di legge anche i salariati ai quali ho accennato, sta bene allora; ma non credo però buona cosa che si facciano, come spesso avviene,

troppi sottintesi, quando con una semplice parola può essere chiarito il concetto della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fasquati, relatore. L'onorevole Cucchi ha espresso il pensiero che nella parola *assegni* non sia compreso il concetto del salario. La Commissione invece è di contrario avviso, e dichiara che in quella parola *assegni* essa intende che vadano compresi anche i salari.

Riesce pertanto superflua la proposta aggiunta tanto più che la Giunta ritenne che la stessa introduzione del motto *assegno* costituisca non l'introduzione di una nuova categoria di in-sequestrabili, ma una più sicura applicazione del concetto della legge.

Presidente. L'onorevole Cucchi è soddisfatto?

Cucchi Luigi. Quantunque non sia persuaso delle ragioni addotte, per l'amore di non far perder tempo alla Camera, per parte mia, non insisto nella proposta.

Presidente. L'onorevole Torraca ha proposto un emendamento a quest'articolo, secondo il quale l'insequestrabilità degli stipendi si estenderebbe ai due terzi anziché ai quattro quinti dello stipendio.

Ha facoltà di parlare.

Torraca. Una semplice dichiarazione. Le mie proposte tendevano a questo: a trovare un accomodamento, per liquidare il passato onestamente, e provvedere convenientemente all'avvenire. La Commissione ha fatto molto cammino su questo terreno; ha abbandonato l'insequestrabilità assoluta; riconosce i diritti acquisiti; ed io me ne felicito.

La differenza ormai tra me e la Commissione si riduce alla differenza tra un terzo ed un quinto.

Presidente. Ha ragione, la Commissione propone quattro quinti, ed Ella due terzi.

Torraca. Credo di aver più ragione, perchè più angusta è la porta lasciata aperta al credito dell'impiegato, e più gravi diventano le difficoltà in cui egli si troverà. Più difficile diventa il credito, e più facile è l'usura. A me sembrava che quando all'impiegato si fossero assicurati i due terzi dello stipendio, e si fosse, non già tolto l'altro terzo, ma lasciata a lui la libertà di disporre in caso di bisogno, si sarebbe provveduto meglio ai suoi interessi.

Io partiva dallo stesso concetto, al quale hanno accennato l'onorevole Della Rocca ed il presidente del Consiglio, quello dell'utilità pubblica. Si dice che gl'impiegati servono al pubblico interesse, e che quindi non hanno il diritto di disporre dei

loro stipendi ed alienarli. Ma lo Stato assicura forse l'impiegato contro il bisogno? E che cosa farà quest'impiegato quando si troverà in distrette? Dovrà ricorrere al credito, ed allora, ripeto, più angusta troverà la porta e più dura sarà la condizione sua. Ecco perchè credevo più conveniente di lasciar soggetto al sequestro un terzo anziché un quinto dello stipendio. Del resto non intendo far questione di ciò, e poichè gran parte del mio scopo è raggiunto, non insisto nella mia proposta.

Presidente. L'onorevole Torraca, adunque, non insisto nel suo emendamento.

Gli onorevoli Mariotti e Fani devono essere paghi, avendo la Commissione incluso il loro emendamento nel disegno di legge concordato.

Onorevole Simeoni, Ella ha la facoltà di parlare per una dichiarazione; ma come gli altri proponenti non insistono nelle loro proposte, così la pregherei...

Simeoni. Io avevo già detto di dover fare una dichiarazione, e la farò, sperando che non sia per lo meno elevato a delitto il permettermi di esprimere un'opinione, che differisco dal consenso manifestato in questo momento su la nuova proposta dall'onorevole ministro e dalla Commissione: tanto più che io mi riferisco in sostanza alle loro primitive proposte. Spero che non sia poi addirittura inutile il fare questa dichiarazione, a fronte di una proposta, la quale viene a modificare il diritto vigente sulla insequestrabilità degli stipendi, anche per le sue possibili future conseguenze per gli altri impiegati, pei quali ora esiste. Mi sbriagherò in poche parole, persuaso dell'impazienza della Camera.

Io non mi farò a ripetere le ragioni, che si dissero da altri oratori ben più autorevoli quando fu discussa la legge del 1864, uomini come il Minghetti, ministro proponente, come il Magliani che era alla Camera qual regio commissario, come il De Filippo, relatore, che si opponevano alla insequestrabilità parziale; ragioni che danno diritto alle presenti osservazioni.

Discutere è impossibile, e lo capisco; perchè, al momento in cui siamo, non ci resta a far altro che votare, pur che si voti, una cosa qualunque: questo è il destino molte volte delle grandi assemblee. Però guardate bene quello che venite a fare, specialmente di fronte alla legge dell'85 pei maestri elementari.

In quella occasione si trattò appunto della insequestrabilità parziale dello stipendio; ma il diritto vigente dell'insequestrabilità dell'intero non venne modificato e venne mantenuto fermo.

Perchè?

Presidente. Onorevole Simeoni, non rientri nella discussione generale.

Simeoni. Mi perdoni, onorevole presidente, parlo sull'articolo 1, mi lasci libertà di parola.

Presidente. Scusi, io non le posso permettere di rientrare nella discussione generale.

Simeoni. Ma allora quando crede Ella che io possa parlare della insequestrabilità parziale o totale?

Aspetterò che l'articolo sia votato, e la questione esaurita?

Poi ho detto già che sto per finire: avrei già finito se Ella non mi avesse interrotto.

Dunque, nella discussione della legge sui maestri elementari, l'onorevole Depretis, presidente del Consiglio, l'onorevole Magliani, ministro delle finanze, l'onorevole Coppino della istruzione pubblica sostennero la insequestrabilità totale, così come esisteva per la legge del 1864; e non si fece che votarla assoluta, appunto per non derogare al diritto vigente.

E notate che ci furono le parole dell'onorevole Zucconi le quali sono importanti, in quanto egli diceva: "Oggi noi votiamo questo principio dell'intera insequestrabilità per i maestri; domani questo stesso principio sarà invocato per gli altri ufficiali delle pubbliche amministrazioni; e questo principio che noi oggi adottiamo, s'imporrà all'avvenire."

Ebbene ora noi cosa facciamo? Veniamo a modificare il diritto costituito, introducendo per di più una disparità di trattamento non solo fra le diverse classi di impiegati delle pubbliche amministrazioni; ma fra ufficiali delle stesse funzioni fra loro.

E tutto ciò, senza punto impedire ciò che la insequestrabilità, fatta pel buon andamento delle amministrazioni, pur vorrebbe evitare, anzi aggravandolo: giacchè nel modo come volete fare non si eviteranno le continue molestie delle amministrazioni per parziali cessioni e sequestri e conseguenti dichiarazioni di quantità, contabilità e giudizi: e così continuerà per gli impiegati l'incentivo all'abito del far debiti, crescendo per di più l'usura con la diminuzione delle rate mensuali e la protrazione maggiore delle scadenze. Che vantaggio ci è in tutto questo?

Dirò ancora una cosa sola: Un professore di Università, un maestro di scuola elementare avranno l'insequestrabilità assoluta del loro stipendio; invece un maestro di scuola tecnica o di un Istituto tecnico dipendente dal comune o dalla provincia, avranno la insequestrabilità parziale.

Ma c'è una peggiore anormalità: prendete un

professore di ginnasio o di liceo, dipendente da un comune o dalla provincia, e mettetelo a confronto di un professore di un liceo o ginnasio governativo: il secondo, dipendente dal Governo, avrà l'insequestrabilità assoluta dello stipendio; l'altro, perchè dipende dal comune o dalla provincia, avrà la insequestrabilità parziale.

O perchè questa differenza? Non è una vera incongruenza legislativa?

Una sola ragione ho sentito dire in quest'aula, e precisamente dall'onorevole Fani, in sostegno di questa differenza, ma è dessa una ragione che, a mio modo di vedere, non può reggere. L'onorevole Fani diceva: gl'impiegati del comune e della provincia sono più vicini ai loro creditori, sono conosciuti personalmente dalla popolazione, in mezzo alla quale sono nati e vivono e perciò sono più agevolati nel far debiti, per saldare i quali occorre un rilascio mensile. Ebbene quest'argomento si ritorce contro di lui, perchè per quelli che sono conosciuti personalmente nei luoghi dove sono nati, dalle persone in mezzo alle quali vivono, non c'è bisogno di ricorrere alla sequestrabilità dello stipendio per garantirsi del mutuo fatto loro: questo si fa loro per la fiducia, per la garanzia loro personale, e non si fa ai noti per poca buona fede.

Dunque, per mio conto, non posso a meno di dichiarare, che non voterò l'articolo emendato proposto dalla Commissione; ciò bastandomi per votare contro la sequestrabilità ammessa parzialmente. Ma tengo pure a dichiarare, che se la Camera, come sono sicuro, nella sua maggioranza voterà l'articolo, io voterò la legge, perchè sarà sempre un minor male a fronte della condizione attuale per un grandissimo numero d'impiegati.

E prima di finire, rivolgerò due domande alla Commissione, le quali io ritengo necessarie.

La prima è sulla quantità vera della sequestrabilità del quinto.

Che cosa si deve intendere per il quinto?

Noi abbiamo la ritenuta sullo stipendio, per ciò che riguarda la pensione; abbiamo la tassabilità imposta dalle leggi dello Stato; ora deve andare inteso, che questa sequestrabilità del quinto, debba essere sullo stipendio, detratto ogni peso. Io vorrei una dichiarazione dalla Commissione a questo riguardo.

Se la sequestrabilità ammessa o la cessione pel quinto ai creditori non dovrà essere consentita nei casi di cessioni o sequestri coesistenti fatti per ragione privilegiata, come quella degli alimenti dovuti per legge, od anche per sequestro

o cessione per debito verso la propria amministrazione pubblica. In altri termini un impiegato del comune, Opera pia ecc., che subisce gli effetti di una cessione o di un sequestro per alimenti dovuti per legge, o per debito verso l'amministrazione, cessione o sequestro che han privilegio su tutti, non può sottostare ad un secondo sequestro per il fatto di questa legge.

Insomma devo essere una sola quota cedibile o sequestrabile con fine di legge.

Io ritengo bene, che questa debba essere la interpretazione da darsi alla legge, anche per non rendere più malagevole la condizione degli impiegati in generale, giacchè, e così rispondo ad uno dei nostri colleghi, che ha parlato di impiegati di Napoli, la legge non per questi soltanto, ma anche per i pubblici impiegati di tutta Italia intende provvedere. E basterebbe leggere i dispacci a noi napoletani venuti anche in questo momento da Milano, per convincersi della verità di questa tanto chiara affermazione.

Ho compiuto il mio dovere: e ciò mi basta.

Presidente. L'onorevole Morelli aveva pur presentato un emendamento, il quale però è stato incluso nella proposta della Commissione.

Morelli. È per questo che io non ho che a ringraziare la onorevole Commissione...

Presidente. La ringrazierò io per lei... (*Parità*).

Anche l'onorevole Panizza voleva la insequestrabilità estesa a tutti i beni mobili non dichiarati dalla legge immobili...

Panizza. Ritiro il mio emendamento.

Presidente. Metto dunque a partito...

Galli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma su che cosa?

Galli. Sul' articolo primo. (*Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Galli. La Camera sa che io ieri ho rinunciato a parlare per non occupar troppo il suo tempo, e sa che sono anche brevissimo nei miei discorsi. Se non fosse necessario, io non direi nemmeno le parole che sto per dire; le quali saranno pochissime, giacchè si tratta di fatti che basta enunciare perchè siano ammessi come veri.

È noto come gli operai degli arsenali dello Stato siano sotto la giurisdizione di tre diverse Corti di cassazione. Quelli della Spezia hanno il loro stipendio insequestrabile; quelli di Napoli si trovano pure in questa condizione, e solamente per quelli dell'arsenale di Venezia fu dichiarato che lo stipendio è sequestrabile. Ora, dal momento che si discute una legge sulla insequestrabilità degli stipendi, io credo che la Camera possa e debba occuparsi anche di togliere questa

anomalia. Fu detto che per un'alta ragione di Stato si ammette il principio della insequestrabilità degli stipendii; ebbene, qui si tratta di coloro che lavorano armi e navi nei nostri arsenali. Fu aggiunto che quel principio è sostenuto da un'alta ragione di umanità. Ebbene, qui si tratta di bravi ma poveri operai, pei quali non si è provveduto.

Una frase pronunciata l'altro giorno dall'onorevole Fani è quella che mi soccorre di più. Egli disse che nella legge non ci devono essere equivoci. Ed è giusto; ma io credo più giusto, che una volta conosciuto un equivoco, voi non dobbiate lasciarlo sussistere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pasquali, relatore. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, e quelle fatte dalla Commissione per ciò che riguarda gli straordinari e tutti gli altri impiegati sono applicabili agli operai degli arsenali, e perciò il desiderio espresso dall'onorevole Galli può ritenersi completamente soddisfatto.

Presidente. L'onorevole relatore ha dichiarato che le dichiarazioni fatte precedentemente le danno, onorevole Galli, una risposta soddisfacente. Ora se Ella non ne è contento faccia una proposta, ed io la sottoporro alla Camera.

Galli. Io non credo che le dichiarazioni dell'onorevole relatore siano sufficienti a togliere l'equivoco che ci è.

Presidente. Allora faccia una proposta.

Galli. Io propongo che in seguito alle parole Casse di risparmio e Compagnie assuntrici, ecc., siano nominati specificatamente gli operai di tutti gli stabilimenti marittimi. Per lo meno ne hanno altrettanto diritto e mi permetto di soggiungere che l'argomento ha anche preoccupato molto il ministro della marina.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Io prego l'onorevole Galli di ritirare il suo emendamento che non è necessario; anche sugli straordinari le Corti di cassazione si sono diversamente pronunziate; eppure d'ora in poi è certo che essi godranno incontrastato il beneficio della insequestrabilità dello stipendio. Ora, gli operai della regia marina sono impiegati dello Stato siano essi straordinari, siano essi nel ruolo organico dell'amministrazione. Quindi se un dubbio a loro riguardo ci fu, non ci potrà più essere per l'avvenire, tanto più dopo la discussione che fu fatta oggi.

La prego quindi di ritirare il suo emendamento.

Galli. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Sta bene, allora passeremo alla votazione dell'articolo 1.

Simeoni. Scusi, onorevole presidente, io ho fatto due domande alla Commissione, e credo di aver diritto di essere onorato di una risposta.

Pasquali, relatore. La risposta è semplicissima. La Commissione non può fare della casistica, ma, eccitata a rispondere, ritiene e dice all'onorevole Simeoni che il terzo o il quinto si debbono prendere sull'ammontare dello stipendio od assegno e che poi sarebbe interpretazione assolutamente erronea il supporre che la legge acconsentisse il sequestro cumulativo di un terzo e di un quinto. Al massimo ed in tutto potrà esser sequestrato un terzo. In altri termini se dopo avvenuto il sequestro di un quinto si verificasse uno dei casi per i quali è ammesso il sequestro di una terza parte dello stipendio od assegno o pensione, il nuovo sequestro si verificherà sulla somma che costituisce la differenza tra il quinto ed il terzo. Se il terzo fosse già sequestrato non si potrà sequestrare altro fino a che questo terzo non sia liberato.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 1.

“ Fino a che non sarà provveduto con legge uniforme circa la insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi servizio pubblico non possono nè cedere nè essere sequestrati, oltre il quinto del loro ammontare, gli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo del culto, dagli Economati generali, dai comuni, dalle provincie, dalle Opere pie, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio, dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi. ”

(*È approvato*).

Qui potrebbe trovare il suo posto l'emendamento proposto dall'onorevole Pellegrini. Ad ogni modo siccome egli non è presente, invito la Commissione ad esprimere il suo parere su di esso.

Cuccia (Presidente della Commissione). La Commissione non l'accetta per la semplicissima ragione che l'emendamento si riferiva all'insequestrabilità assoluta; or siccome questa non è più ammessa, perchè è stata ridotta entro certi limiti,

così l'emendamento non ha più ragione di esistere
Presidente. C'è poi un emendamento dell'onorevole Torraca.

Torraca. Lo ritiro.

Presidente. Allora ne rimangono due altri, uno degli onorevoli Mariotti e Fani, l'altro dell'onorevole Demaria.

Mariotti Ruggiero. Lo ritiro.

Demaria. Lo ritiro.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 2º:

“ Il sequestro o la cessione potranno estendersi al terzo se si tratti di debiti che il funzionario abbia incontrato con l'amministrazione da cui dipende e per cause derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, o di debiti per assegni alimentari dovuti per legge.

(*È approvato*).

“ Art. 3. Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge che colpiscono l'intero stipendio od assegno, od una parte di esso maggiore delle porzioni indicate negli articoli precedenti restano di diritto limitate al quinto od al terzo secondo la causale del debito. ”

Anche a questo articolo sono stati proposti degli emendamenti dagli onorevoli Fani e Mariotti Ruggiero e dall'onorevole Torraca.

Fani. Anche per quanto riguarda questo articolo, io ed il collega Mariotti accettiamo la nuova formula della Commissione e ritiriamo il nostro emendamento.

Torraca. Ritiro il mio emendamento ed acconsento nelle proposte della Commissione.

Presidente. Metto a partito questo articolo: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge in principio della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

